

# **REGOLAMENTO AZIENDALE ATTUATIVO PER LA RICOSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO MISTO (CCM), IRCCS SAVERIO DE BELLIS CASTELLANA GROTTE**

## **ART. 1: *Istituzione CCM***

Gli articoli 6 e 7 della Legge Regionale n. 25/2006 e articolo 14 del D. Lgs. 502/1992, garantiscono la partecipazione democratica dei cittadini alla programmazione, valutazione e miglioramento qualitativo dei Servizi Sanitari e prevedono l'istituzione presso ciascuna azienda sanitaria della Regione e presso gli IRCCS, previa valutazione di opportunità della Direzione Generale, del CCM.

Le Associazioni di Volontariato e Organismi di Tutela non lucrative di utilità sociale, di promozione del diritto alla Salute operanti in ambito sanitario sul territorio, sono ritenute portatrici di esperienze e competenza funzionali agli obiettivi che si intende perseguire.

Pertanto, il CCM rappresenta un momento di incontro e dialogo costruttivo dove le associazioni espongono collegialmente le esigenze dei cittadini e propongono strategie e strumenti per il rispetto dei diritti dei cittadini ed il miglioramento della qualità dei servizi.

L'Azienda da parte sua presenta obiettivi e strategie finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi erogati e promuove la collaborazione delle Associazioni per la loro realizzazione.

## **ART. 2: *Funzioni del CCM***

Le funzioni fondamentali dei CCM, ai sensi degli Art. citati nell'Art. 1, sono le seguenti:

- a) Contribuire alla programmazione aziendale in materia di organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari;
- b) Valutare i servizi sanitari e socio-sanitari erogati, verificandone la funzionalità e rispondenza alle finalità dei piani regionali sanitari e del servizio sanitario regionale.

Attraverso collegamenti formalizzati con l'URP aziendale, i CCM svolgono le seguenti attività:

- Monitoraggio e verifica periodica dell'organizzazione, dei tempi e delle modalità di erogazione e della qualità dei servizi sanitari;
- Presentazioni di proposte o progetti per il superamento delle criticità rilevate, per il miglioramento della qualità, dell'accessibilità e dell'umanizzazione dei Servizi Sanitari e per la valutazione del grado di soddisfazione dei cittadini (qualità percepita);
- Presentazioni di proposte per l'elaborazione del Piano Attuativo Locale dell'Azienda (Art. 3, co. 4 della L. R. 25/2006), nonché del Piano Attuativo Territoriale dell'Azienda (Art. 4 co. 2 della L. R. 25/2006);

- Valutazione annuale dell'organizzazione complessiva dei Servizi Sanitari dell'Azienda, da effettuare attraverso apposita relazione predisposta dalla sezione plenaria aziendale del CCM;
- Collaborazione alla stesura di Piani di Educazione Sanitaria e collaborazione per bisogni di assistenza ai pazienti su indicazioni dell'URP aziendale;
- Proposte per promuovere la partecipazione e l'informazione degli utenti dei Servizi Sanitari sui propri diritti, sui criteri e requisiti di accesso ai servizi nonché sulle modalità di erogazione degli stessi.

**ART. 3:** *Organi, costituzione e durata in carica*

1. Sono organi del CCM negli IRCCS, l'assemblea delle associazioni e una sessione plenaria aziendale;
2. Gli organi del CCM di cui al co. 1 del presente articolo non possono essere costituiti, per la parte di rappresentanza associativa, da soggetti che:
  - risultino titolari di rapporti di lavoro con l'Azienda Sanitaria presso la quale è istituito il CCM ovvero con strutture sanitarie e socio-sanitarie private, accreditate con il SSR operanti sul territorio in cui insiste l'Azienda stessa;
  - risultino proprietari, azionisti o amministratori di strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate col servizio sanitario regionale operante sul territorio regionale in cui insiste l'Azienda stessa ed eroganti prestazioni in favore di quest'ultima.
3. La costituzione del CCM è disposta dal Direttore Generale dell'Azienda con proprio atto deliberativo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale per la costituzione dei CCM delle Aziende Sanitarie (BURP n. 37 del 14/03/2014), nonché dal presente regolamento all. Art. 11.
4. Gli organi del CCM durano in carica tre anni, salvo dimissioni volontarie dei singoli componenti.

**ART. 4:** *Requisiti e modalità di partecipazione delle associazioni al CCM*

1. Requisiti per la partecipazione delle associazioni al CCM sono i seguenti:
  - a) Iscrizione nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato (L. 266/1991; L. R. 11/1994), ovvero nel Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale (L.3836/2000; L. R. 39/2007), ovvero nell'elenco regionale delle ONLUS (D. Lgs. 460/1997), ovvero nell'albo regionale delle associazioni e delle cooperative no profit di genere (L. R. 7/2007; D. G. R. n. 67 del 31/01/2008);
  - b) Svolgimento di attività (documentabile) prevalente dell'associazione in ambito sanitario o socio-sanitario da almeno tre anni sul territorio regionale in cui insiste l'Azienda;

2. Non è consentita la partecipazione al CCM al fine di non ingenerare situazione di confusione dei ruoli nonché di potenziale conflitto di interessi con l'Azienda, alle associazioni di seguito indicate:
  - Associazioni che abbiano come legali rappresentanti o come componenti degli organismi direttivi, soggetti titolari di rapporti di lavoro (sia subordinato che autonomo con l'IRCCS dove è istituito il CCM);
  - Associazioni che abbiano come legali rappresentanti e/o come componenti degli organismi direttivi, soggetti titolari della proprietà o della gestione di strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate col S. S. R operanti sul territorio regionale in cui insiste l'Azienda ed eroganti prestazioni in favore di quest'ultima, ovvero soggetti titolari di rapporti di lavoro con le predette strutture sanitarie private accreditate.
  - Associazioni in convenzione con l'Azienda che erogino prestazioni in favore di quest'ultima o che ricevono dalla stessa finanziamenti di qualsiasi genere.
3. Le associazioni che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e che non incorrano nelle condizioni di cui al comma 2 possono presentare istanza al Direttore Generale dell'Azienda per la partecipazione al CCM secondo un modello di domanda predisposto dall'URP dell' Azienda . Per il tramite dell'URP aziendale il Direttore Generale autorizza l'inserimento delle Associazioni che ne abbiano fatto domanda all'interno dell'Assemblea di cui all'art.5.

#### **ART. 5:** *Assemblea delle associazioni e funzioni*

1. L'assemblea è costituita dai Legali rappresentanti ( o loro delegati) di tutte le associazioni che partecipano al CCM ed è presieduta dal Presidente del CCM;
2. Le Associazioni nazionali, regionali o provinciali che risultino articolate in una pluralità di sezioni dovranno partecipare in forma unitaria all'Assemblea del CCM potendo esprimere, in tal sede un solo voto.
3. La prima riunione dell'Assemblea è convocata dal Direttore Generale dell'Azienda e/o dall'URP aziendale su disposizione del Direttore Generale. Successivamente, le riunioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea sono convocate dal Presidente del CCM.
4. L'assemblea si riunisce una volta l'anno in via ordinaria oppure in via straordinaria, in caso di necessità o urgenza , su richiesta della maggioranza delle Associazioni che la compongono.
5. L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle Associazioni componenti in prima convocazione, e con la presenza di almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti , fatta eccezione per le riunioni elettive o di scioglimento anticipato del CCM nelle quali è necessaria la maggioranza dei componenti.

6. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni :
  - Elege al proprio interno il Presidente e Vicepresidente del CCM;
  - Elege al proprio interno i rappresentanti delle Associazioni nella sezione plenaria del CCM, nonché i relativi supplenti;
  - Individua, in sede di prima riunione e poi annualmente , le categorie di temi da trattare ritenute prioritarie, rispetto alle quali ciascuna associazione può presentare proposte di lavoro, facendo in tal modo un contributo ai lavori annuali della Sezione Plenaria. del CCM;
  - Promuove la partecipazione alle riunioni del CCM, di esperti per la trattazione di particolari tematiche;
  - Approva la relazione di valutazione annuale dell'organizzazione complessiva dei servizi sanitari e socio-sanitari dell'Azienda che deve predisposta dalle Sezione plenaria del CCM, che deve essere presentata in conferenza dei servizi di cui all' Art. 14 del D.lgs.502/1992.
  
7. Per gravi motivi, L'Assemblea delle associazioni può chiedere, a maggioranza dei componenti, lo scioglimento anticipato del CCM e procedere a nuova elezione dei relativi componenti. Tale scioglimento anticipato o la ricostituzione dell'intero CCM , è disposto dal Direttore Generale dell'Azienda con proprio atto deliberativo.

#### **ART. 6:** *Sezione plenaria*

1. La composizione del CCM deve garantire -ai sensi dell' art. 6, com. 5 lett. d) della L. R. n. 25/2006 la presenza dei due terzi delle Associazioni che partecipano al CCM.  
La sezione plenaria Aziendale del CCM , che al fine di garantire l'efficace funzionamento del Comitato non deve essere eccessivamente numerosa, è composta come segue:
  - Uno o più delegati delle Associazioni che dovranno essere comunque individuati in un numero tale da garantire il rapporto percentuale dei 2/3 della composizione associativa;
  - Il Direttore Generale dell' Azienda o suo delegato;
  - Il Direttore Sanitario dell'Azienda;
  - Il Referente- Responsabile URP dell' Azienda;
  - Il Responsabile Aziendale della qualità;
  
2. La Sezione Plenaria del CCM si riunisce con cadenza semestrale.
  
3. Il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato, in accordo col presidente del CCM, assicura la presenza alle riunioni delle Sezioni Plenarie del CCM delle figure professionali aziendali idonee a garantire una trattazione esaustiva degli argomenti all'ordine del giorno.
  
4. La sezione plenaria Aziendale è composta come segue:
  - ~~(Almeno 8)~~ I delegati delle Associazioni che partecipano al CCM operanti nell' ambito territoriale regionale;

- Il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato;
  - Il Direttore Sanitario dell'Azienda;
  - Il Responsabile - referente URP Aziendale;
  - Il Responsabile aziendale per la qualità.
5. In ciascuna sezione il CCM può articolarsi in gruppi di lavoro su specifici temi, con particolare riferimento -ai sensi dell'art.36 della L. R. n. 26/2006 - alle problematiche dei portatori di handicap, della salute mentale, delle tossicodipendenze e alcolismo, della donazione di sangue, della donazione di organi, delle patologie croniche e invalidanti e dei tumori, coinvolgendo le associazioni che hanno competenze in tali ambiti.

### **ART . 7: *Presidente***

1. Il Presidente del CCM, eletto dall'Assemblea delle associazioni in sede di prima riunione, è Individuato tra i rappresentanti delle Associazioni che compongono l'assemblea.
2. Il Presidente:
  - Convoca e presiede la riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e delle Associazioni di cui all' art.5;
  - Convoca e presiede le riunioni del CCM in Sezione Plenaria, in modo tale da garantire la discussione delle questioni maggiormente rilevanti ;
  - Fissa l'ordine del giorno dei singoli incontri.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente può essere sostituito da un Vicepresidente, anch'esso individuato tra i rappresentanti delle Associazioni con i medesimi requisiti e modalità di nomina del presidente.

### **ART.8: *Ufficio Segreteria***

1. Le funzioni di segreteria sono svolte da un ufficio di segreteria così costituito:
  - Un dipendente dell'Azienda ( ed un suo sostituto, in caso di assenza),individuato dal Direttore Generale tra gli operatori dell'URP aziendale;
  - Due rappresentanti delle Associazioni, che sono individuati dall'Assemblea forniscono supporto alle attività di segreteria a titolo completamente gratuito.
2. In caso di prolungata assenza ingiustificata dei componenti dell' Ufficio di Segreteria in rappresentanza delle associazioni, il Responsabile dell' URP aziendale ne dà comunicazione al Presidente del CCM, che provvede alla relativa sostituzione.
3. L'Ufficio di Segreteria svolge i seguenti compiti:
  - a) Aggiornare periodicamente, sulla base delle comunicazioni della direzione generale dell'Azienda l'elenco delle Associazioni che fanno parte dell' Assemblea di cui all'Art. 5;

- b) Trasmettere le comunicazioni e predisporre i materiali occorrenti per i lavori del Comitato e gestire l'archiviazione delle pratiche;
- c) Fornire supporto operativo al Presidente del CCM nell'attività di convocazione dell'Assemblea, anche attraverso la raccolta delle proposte per la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, la verifica delle deleghe conferite dalle associazioni, la registrazione dell'ordine degli interventi, la registrazione di eventuali assenze ingiustificate dei rappresentanti delle Associazioni, la verbalizzazione delle riunioni.

#### **ART.9:** *Svolgimento delle riunioni*

1. L'Azienda mette a disposizione del CCM materiali, attrezzature e locali idonei allo svolgimento delle attività istituzionali del Comitato previste dal presente Regolamento.
2. Le riunioni della Sezione Plenaria del CCM sono convocate dal Presidente del CCM, con il supporto dell' Ufficio di Segreteria, mediante avviso telematico da inviare ai singoli componenti almeno sette giorni prima della data della riunione. Alle singole riunioni del CCM possono partecipare, sulla base di valutazioni di opportunità effettuate dal direttore Generale dell'Azienda e dal presidente del CCM, esperti con competenze specifiche nelle materie all'ordine del giorno, ovvero rappresentanti di Enti Locali o della Conferenza dei Sindaci o Conferenza Permanente per la Programmazione Sanitaria Territoriale.
3. L'Associazione il cui rappresentante non si presenti alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive perde la legittimazione a far parte del CCM per un periodo di almeno un anno, decorso il quale deve presentare nuova istanza di partecipazione al CCM secondo le procedure di cui all' art.9 del presente Regolamento.
4. L'Azienda - attraverso l'Ufficio relazioni col Pubblico - pubblica sul proprio sito Web istituzionale le convocazioni e i verbali di incontro delle riunioni delle sezioni plenarie in apposita sezione dedicata al CCM.

#### **ART.10:** *Disposizioni di carattere economico - finanziario*

1. La partecipazione al CCM ed alle sue articolazioni è a titolo gratuito e, per i dipendenti dell'Azienda, rientra fra i compiti istituzionali.
2. Alle spese di funzionamento del CCM l'Azienda deve far fronte con una quota-parte del Fondo Sanitario Regionale assegnato annualmente.

#### **ART. 11:** *Regolamento attuativo aziendale*

1. Ogni Azienda sanitaria adotta, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale, un Regolamento aziendale attuativo per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo Misto.

## **ART. 12:** *Disposizioni transitorie*

1. In fase di prima attuazione, le Associazioni che già compongono i C. C. M. aziendali hanno 120 giorni di tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento per presentare al Direttore Generale dell' Azienda una nuova istanza di partecipazione al C. C. M., dichiarando - ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dal Regolamento attuativo aziendale - di possedere i requisiti richiesti e di non incorrere nelle situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda previste dall'art. 4 del presente Regolamento
2. Decorsi i predetti 120 giorni, il Direttore generale dell'Azienda procede allo scioglimento ed alla ricostituzione del C. C. M. nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento e dal Regolamento attuativo aziendale, convocando la prima riunione dell'Assemblea delle Associazioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Qualora il Direttore generale non provveda allo scioglimento, il C. C. M. decade automaticamente decorsi i 150 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, e va ricostituito.
3. I C. C. M. scaduti, e non rinnovati, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono prorogati di diritto fino alla loro ricostituzione.

Il Presente Regolamento attuativo per la ricostituzione del C. C. M. presso l'IRCCS de Bellis di Castellana Grotte fa riferimento al regolamento pubblicato sul BURP n°37 del 14/03/2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 prot. del L. R. 12/05/2014 n°7.

Castellana Grotte 14/04/2014